

REGOLAMENTO DI GRUPPO

per la Gestione dei Conflitti

di Interesse

Fonte Normativa: Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Data della Delibera 08/09/2022

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore
Direzione Affari Societari e Partecipazioni		Direzione Affari Societari e Partecipazioni
Destinatari		
Capogruppo e Società del Gruppo Bancario		
N° Versione	Data di approvazione in CdA di Capogruppo	Note
1	12.06.2019	Prima adozione
2	08/09/2022	Revisione per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ aggiornamento richiami normativi alla Circolare 285/2013 e alla Normativa interna in tema di operazioni con Soggetti Collegati ▪ introduzione di specifiche indicazioni inerenti la mappatura ed il monitoraggio nelle diverse fattispecie (art. 136 TUB e art. 2391 cc) ▪ illustrazione dei presidi previsti per gestire eventuali conflitti di interesse in capo ai membri della Direzione Generale della Capogruppo e delle Società del Gruppo

Sommario

1.	Glossario	5
2.	Premessa	6
2.1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	6
2.2.	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO.....	7
2.3.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
3.	Ruoli e responsabilità.....	9
3.1.	RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO	9
3.1.1.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
3.1.2.	COMITATO ESECUTIVO	10
3.1.3.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
3.1.4.	COLLEGIO SINDACALE	10
3.1.5.	COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	11
3.1.6.	DIREZIONE COMPLIANCE	11
3.1.7.	DIREZIONE AFFARI SOCIETARI E PARTECIPAZIONI	11
3.2.	RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA AFFILIATA.....	11
3.2.1.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
3.2.2.	COMITATO ESECUTIVO	12
3.2.3.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
3.2.4.	COLLEGIO SINDACALE	13
3.3.	RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO DIVERSE DALLE BANCHE AFFILIATE.....	13
3.3.1.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
4.	Processo di Gestione dei Conflitti di Interesse.....	14
4.1.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136, TUB E 48 comma 1 STATUTO TIPO	14
4.1.1.	PREVISIONE NORMATIVA	14
4.1.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO	15
4.1.3.	MAPPATURA PREVENTIVA E MONITORAGGIO.....	16
4.1.4.	PROCEDURA DELIBERATIVA.....	17
4.2.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2391, COD. CIV., 53, TUB E 48 comma 2, STATUTO TIPO.....	19
4.2.1.	PREVISIONE NORMATIVA	19
4.2.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO	20
4.2.3.	MONITORAGGIO	22
4.2.4.	LA PROCEDURA DELIBERATIVA	23
4.3.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE PECULIARI DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO.....	23
4.3.1.	PROCEDURE DELIBERATIVE DELLA CAPOGRUPPO	24

4.3.2. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE BANCHE	25
4.3.3. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO DIVERSE DALLE BANCHE AFFILIATE	26
5. Presidi di controllo.....	27
5.1. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAL PPR E DAI MEMBRI DELLA DIREZIONE GENERALE.....	27
5.1.1. PREVISIONE NORMATIVA	27
5.1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO	28
5.1.3. MAPPATURA PREVENTIVA E MONITORAGGIO.....	28
5.1.4. PRESIDI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CAPO AL PPR.....	28
6. Allegati.....	29
Allegato 1: Poteri Delegati.....	30
Allegato 2: Flussi Informativi.....	32

1. Glossario

Alta Direzione: il direttore generale, i suoi vicari e chi esercita funzioni equivalenti, nonché i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo.

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Comitato degli Amministratori Indipendenti o **Comitato:** indica il comitato costituito dagli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, costituito all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica della Capogruppo.

Esponente: il soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Capogruppo e/o le Società del Gruppo.

Funzioni aziendali di controllo: la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio (AML) e la Funzione di revisione interna (Internal Audit).

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario: Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo

Società del Gruppo Bancario: le Banche Affiliate, le altre Banche, le Società finanziarie o strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo e /o dalle Banche Affiliate e rientranti nel Gruppo Bancario ai fini di Vigilanza.

Sostegno Intra-gruppo: il meccanismo di supporto finanziario all'interno del Gruppo attraverso cui la Capogruppo e le Banche Affiliate assicurano la rispettiva solvibilità e liquidità, come disciplinato alla Sezione III dell'Accordo di Garanzia.

2. Premessa

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La disciplina sui conflitti di interesse riveste primaria importanza, tanto nell'esercizio dell'attività bancaria e nella prestazione di servizi di investimento, quanto con riferimento alla *governance* del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (il "Gruppo Bancario Cooperativo" o il "Gruppo") ed alle diverse situazioni di interesse che possono riguardare gli esponenti aziendali nelle Società del Gruppo.

In base alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche recanti la disciplina del gruppo bancario cooperativo (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte III, Capitolo VI), la capogruppo di un gruppo bancario cooperativo individua le soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse, con particolare riferimento all'assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati (ivi incluse le operazioni rilevanti per l'art. 136, TUB), all'assunzione e gestione di partecipazioni, all'acquisizione e gestione di immobili.

Il presente Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse (di seguito il "Regolamento") ha l'obiettivo di descrivere procedure e presidi organizzativi per la gestione delle situazioni di interesse rilevanti a livello di *governance* del Gruppo, ivi incluse le operazioni ex art. 136, TUB, rinviando, per quanto concerne l'assunzione di attività di rischio e le altre operazioni con soggetti collegati ed i relativi adempimenti, alla Normativa Interna di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Sono invece escluse dal presente Regolamento le previsioni in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento alla clientela, nonché quelle in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni, per le quali si fa riferimento alla relativa regolamentazione interna.

Il Regolamento ha pertanto lo scopo di individuare e disciplinare:

- i. le procedure ed i principi diretti ad assicurare il rispetto e l'applicazione dell'art. 136, TUB in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali e dell'art. 48 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate;
- ii. i principi e le procedure per l'applicazione dell'art. 2391 del cod. civ. in materia di interessi degli amministratori di tutte le Società del Gruppo e, per la Capogruppo e per le Banche

Affiliate, dell'art. 53, comma 4, TUB, dell'art. 6, comma 2-novies, TUF, dell'art. 31.1 dello Statuto della Capogruppo e degli artt. 37.2 e 37.7 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate, nonché relativamente ai sindaci, degli artt. 45.9 e 48.2 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate;

- iii. i presidi previsti per gestire eventuali conflitti di interesse in capo ai membri della Direzione Generale della Capogruppo e delle Società del Gruppo in coerenza alle previsioni della Normativa Interna di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati in tema di operazioni poste in essere dal personale più rilevante (di seguito anche "PPR").

Infine, sono disciplinate fattispecie particolari derivanti dall'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo. In particolare, sono trattate le situazioni che possono emergere all'interno degli organi aziendali di una o più Società del Gruppo (siano essi collegiali, inclusi eventuali Comitati endoconsiliari, o in composizione monocratica), in cui uno o più esponenti abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, relativamente ai rapporti con altre Società del Gruppo.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione Affari Societari e Partecipazioni e con il parere della Direzione Compliance.

Il Regolamento deve essere altresì sottoposto al parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale della Capogruppo.

Il Regolamento si applica alla Capogruppo ed alle Società del Gruppo Bancario che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- art. 2391, cod. civ., che disciplina le fattispecie in tema di interessi degli amministratori di Società per Azioni;
- art. 2475-ter, cod. civ., che disciplina la fattispecie in tema di interessi degli amministratori per le Società a Responsabilità Limitata;
- art. 53, comma 4, TUB, che prevede che gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, cod. civ., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
- art. 6, comma 2-novies, TUF, che prevede che gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, cod. civ., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
- art. 136, TUB, in cui viene prevista la disciplina in materia di obbligazioni degli esponenti bancari;
- Circolare n. 285 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, Parte III, Capitolo 6, in cui è previsto che la capogruppo definisce regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate in ordine alla gestione dei conflitti d'interesse;
- Circolare n. 288 della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 2 ("Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma");
- Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca Centrale Europea, dicembre 2021.
-

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- Contratto di Coesione
- Statuto della Capogruppo e Statuti delle Banche Affiliate;
- Statuto delle Società del Gruppo diverse dalle Banche Affiliate.

Si riporta altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di ulteriore normativa interna, che si affianca e coordina con la materia oggetto del presente Regolamento:

- normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con Soggetti Collegati;
- normativa interna di Gruppo sul Credito;
- normativa interna per la gestione delle operazioni personali;
- normativa interna di Gruppo in materia di investimenti partecipativi e immobiliari;
- normativa interna di Gruppo in materia di acquisti di beni e servizi;
- normativa interna in tema di autovalutazione degli Organi Sociali;
- normativa interna di Gruppo in tema di Modello Risk Based;
- normativa Interna di Gruppo in tema di metodologia del sistema di *cross-guarantee*.

3. Ruoli e responsabilità

3.1. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Regolamento.

3.1.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva, con il parere vincolante del Comitato Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, il presente Regolamento e i successivi aggiornamenti;
- esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB, che si intendono realizzare, previa l'astensione dell'interessato ed il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- riceve tempestiva informativa, possibilmente in occasione della prima seduta utile, delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo in delega all'iter deliberativo ordinario previsto per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB;
- esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione degli art. 2391 cod. civ., art. 53 TUB e art. 6 TUF, che si intendono realizzare, motivando le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, previa astensione degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto nell'operazione.

3.1.2. COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo:

- ove delegato, esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB, che si intendono realizzare, previa l'astensione dell'interessato ed il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- predispone tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte in delega all'iter deliberativo ordinario previsto per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB;
- ove delegato, esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione degli art. 2391 cod. civ., art. 53 TUB e art. 6 TUF, che si intendono realizzare, motivando le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, previa astensione degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto nell'operazione¹.

3.1.3. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE²

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo delegato) nei casi di operazioni da deliberare ai sensi dell'art. 136 TUB, ove uno dei membri dell'organo di controllo sia assente, informa quest'ultimo circa i dettagli dell'operazione in analisi, fornendo ogni elemento utile e necessario ai fini dell'assunzione della relativa decisione.

3.1.4. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale:

- esprime il proprio parere vincolante in merito al presente Regolamento e alle sue integrazioni e modifiche;
- esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB, che si intendono realizzare.

¹ Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse

² O il presidente dell'organo deliberante

3.1.5. COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Comitato Amministratori Indipendenti esprime il proprio parere vincolante in merito al presente Regolamento e alle sue integrazioni e modifiche.

3.1.6. DIREZIONE COMPLIANCE

La Direzione Compliance fornisce al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla conformità normativa del presente Regolamento e degli eventuali successivi aggiornamenti.

3.1.7. DIREZIONE AFFARI SOCIETARI E PARTECIPAZIONI

La Direzione Affari Societari e Partecipazioni si occupa del coordinamento e del monitoraggio della materia in ambito conflitti di interesse all'interno del Gruppo, provvedendo all'aggiornamento periodico del presente Regolamento, qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

3.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA AFFILIATA

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Banca Affiliata coinvolti nel presente Regolamento.

3.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta il presente Regolamento e i successivi aggiornamenti;
- esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB e 48 Statuto Tipo, che si intendono realizzare, previa l'astensione dell'interessato ed il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- riceve tempestiva informativa, possibilmente in occasione della prima seduta utile, delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo in delega all'iter deliberativo ordinario previsto per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB e 48 Statuto Tipo;

- esprime il proprio voto con riferimento delle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione degli art. 2391, cod. civ., art. 53 TUB, art. 6 TUF e art. 48 Statuto Tipo, che si intendono realizzare, motivando le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, previa astensione degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto nell'operazione.

3.2.2. COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo:

- ove delegato, esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB, che si intendono realizzare, previa l'astensione dell'interessato ed il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- predispone tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte in delega all'iter deliberativo ordinario previsto per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB e 48 Statuto Tipo;
- ove delegato, esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione degli art. 2391 cod. civ., art. 53 TUB e art. 6 TUF e art. 48 Statuto Tipo, che si intendono realizzare, motivando le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, previa astensione degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto nell'operazione³.

3.2.3. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE⁴

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo delegato) nei casi di operazioni da deliberare ai sensi dell'art. 136 TUB e 48 Statuto tipo, ove uno dei membri dell'organo di controllo sia assente, informa quest'ultimo circa i dettagli dell'operazione in analisi, fornendo ogni elemento utile e necessario ai fini dell'assunzione della relativa decisione.

³ Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse

⁴ O del relativo organo delegato.

3.2.4. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esprime il proprio voto con riferimento alle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB e 48 Statuto Tipo 1 comma, che si intendono realizzare.

3.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO DIVERSE DALLE BANCHE AFFILIATE

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture delle Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche Affiliate coinvolti nel presente Regolamento.

3.3.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE⁵

Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta il presente Regolamento e i successivi aggiornamenti;
- per gli intermediari finanziari, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 288 della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 2 ("Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"), delibera eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato;
- esprime il proprio voto con riferimento delle operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 2391, cod. civ. per le S.p.a. e 2475-ter, cod. civ., per le S.r.l., che si intendono realizzare, motivando le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, previa astensione degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto nell'operazione qualora la Società sia un soggetto abilitato ai sensi di cui all'art. 6, comma 2-novies, TUF.

⁵ Per le Società del Gruppo con Amministratore unico, l'art. 2391 prevede che l'Amministratore Unico, oltre ad astenersi dall'operazione nella quale abbia un interesse, ne debba dare informativa alla prima Assemblea utile.

4. Processo di Gestione dei Conflitti di Interesse

In questo capitolo vengono disciplinate sia le procedure deliberative per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136, degli artt.2391 cod. civ. 53, comma4, TUB e dello Statuto Tipo che le fattispecie peculiari del Gruppo Bancario Cooperativo.

4.1. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136, TUB E 48 COMMA 1 STATUTO TIPO

4.1.1. PREVISIONE NORMATIVA

L'art. 136 TUB, rubricato "**Obbligazioni degli esponenti bancari**", prevede che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

La violazione di tale divieto è punita, a norma del comma 3 del medesimo articolo, con la sanzione della reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 206,00 a Euro 2.066,00.

La suddetta disciplina di legge è recepita nello **Statuto tipo delle Banche Affiliate all'art. 48 comma 1⁶**.

⁶ **Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali**

48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

[Testo alternativo: "48.1. *Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9."*]

48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

4.1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

La previsione riguarda pertanto:

- **dal punto di vista soggettivo**, tutti gli Esponenti della Capogruppo e delle Banche Affiliate;
- **dal punto di vista oggettivo**, tutte le obbligazioni, finanziarie e non finanziarie, contratte da tali Esponenti con la banca, rispetto alle quali sussiste anche solo in astratto la possibilità di conflitto con l'interesse della banca.

Non rientrano, quindi, nell'applicazione della norma i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli Esponenti a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti⁷.

Nella disciplina prevista dall'art. 136, TUB sono ricompresi gli incarichi professionali. Fermo quanto previsto dagli artt. 37.7⁸ e 45.9⁹ dello Statuto tipo delle Banche Affiliate, motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento (diretto o indiretto) in forma sistematica ed esclusiva a propri Esponenti di incarichi professionali, in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'Esponente con gli interessi aziendali.

La procedura di cui all'art. 136, TUB trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.).

⁷ Si veda quanto previsto dalla circolare nr. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia.

⁸ **37.7.** Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 34.4., lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'articolo 34.4, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

⁹ **45.9.** Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La disciplina di cui all'art. 136, TUB si applica anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più Esponenti da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti Esponenti siano tenuti a rispondere personalmente e illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'Esponente sia unico azionista e illimitatamente responsabile.

La disciplina in questione, inoltre, si applica in relazione alle obbligazioni "indirette", per tali intendendosi le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica o giuridica — diverso dall'Esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

In particolare, nell'ottica di pieno rispetto dello spirito della norma, sono inclusi nell'ambito di applicazione le obbligazioni assunte dalla banca con soggetti legati all'Esponente da rapporti di parentela o coniugio (figli, coniuge, convivente more uxorio e relativi figli purché conviventi), quando ciò incida sulla situazione economica di quest'ultimo.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società si ritiene applicabile l'art. 136, TUB ove l'Esponente abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate nelle quali Esponenti della banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti Esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziata, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 TUB, ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, delle altre disposizioni rilevanti.

4.1.3. MAPPATURA PREVENTIVA E MONITORAGGIO

Gli Esponenti sono tenuti a dichiarare i soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma contestualmente alla nomina, e poi confermare la dichiarazione resa con periodicità almeno annuale. In caso di modifica della situazione rispetto a quanto dichiarato, sarà obbligo degli Esponenti informare tempestivamente la banca per l'aggiornamento della propria dichiarazione.

A tal fine presso la Capogruppo e le Banche Affiliate è istituito il **Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB** (denominato anche solo "**Registro 136**") dove è responsabilità di ogni Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina in parola.

Ai fini delle attività di raccolta e censimento delle schede di censimento nei Registri Individuali e di Gruppo e relativa attività di monitoraggio nel continuo, per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si rimanda a quanto previsto nell'ambito della Normativa interna di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati e nelle norme operative adottate tempo per tempo a corredo della citata regolamentazione.

Ciò premesso, per procedere all'identificazione e al censimento dei Soggetti rilevanti ai fini della disciplina in parola, la Capogruppo e le Banche Affiliate fanno riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni a disposizione, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

Si precisa che deve essere assicurato il coordinamento con le informazioni raccolte e mappate sui Soggetti Collegati ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. ("Circolare 285") e del Principio Contabile Internazionale (IAS) n. 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate, come previsto nell'ambito della Normativa interna di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

4.1.4. PROCEDURA DELIBERATIVA

Fermi restando gli obblighi e le procedure previsti dalla normativa vigente, l'operazione o la proposta può essere approvata soltanto con il voto favorevole di tutti i componenti presenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o della Banca Affiliata, con l'astensione dell'interessato ed il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La "deliberazione presa all'unanimità" richiesta dall'art. 136, TUB è assunta, normalmente, dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o della singola Banca Affiliata.

Resta la possibilità che un soggetto delegato (collegiale) possa deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti di Esponenti della Capogruppo o di

una Banca Affiliata. La decisione di delega, assunta nel rispetto dell'iter indicato dall'art. 136, TUB dovrà essere circostanziata relativamente al tipo, importo e caratteristiche dell'operazione delegata ed assunta in relazione al singolo soggetto interessato. Delle decisioni assunte in esercizio della delega deve essere data appropriata e tempestiva rendicontazione al Consiglio di Amministrazione, possibilmente in occasione della prima seduta utile.

Peraltro, qualora la funzione di gestione sia per disposizione statutaria delegata in via ordinaria a un organo ristretto (Comitato Esecutivo) cui sono attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, si ritiene coerente con il dettato normativo che tale organo assuma le deliberazioni richieste dall'art. 136, TUB. È tuttavia opportuno che le relative deliberazioni siano portate tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, possibilmente in occasione della prima seduta utile. È da ritenere che l'unanimità prescritta dall'art. 136, TUB, non sia condizionata alla presenza di tutti i componenti, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione — salvo quella dell'interessato — votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di indicare l'osservanza delle condizioni suindicate.

Per quanto concerne l'approvazione dell'operazione da parte del Collegio Sindacale, poiché è richiesto che tutti i membri dell'organo di controllo effettivi, nessuno escluso, esprimano il proprio voto favorevole, quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta dell'organo nella quale la deliberazione è stata adottata, l'approvazione del membro dell'organo di controllo assente deve risultare da atto scritto e trascritto nel verbale dell'adunanza successiva rispetto a quella in cui è assunta la decisione.

Resta in ogni caso esclusa, sino a quando tutti i componenti dell'organo di controllo non abbiano espresso voto favorevole rispetto all'operazione, la possibilità di dare esecuzione all'operazione in questione, anche qualora ricorrano gli altri presupposti e condizioni prescritti dall'art. 136, TUB.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il diverso soggetto da questi delegato, è tenuto ad interessare il membro dell'organo di controllo assente dell'operazione soggetta ad approvazione, fornendogli ogni elemento utile e necessario ai fini della relativa decisione.

Nel caso di operazioni con soggetti collegati che siano rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB si rimanda a quanto disciplinato dalla Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati.

4.1.4.1. PREVISIONE SPECIFICA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

In base alla Circolare n. 288 della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 2 (*"Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"*), eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione - reso edotto di tale circostanza dall'Esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'Esponente interessato.

Tale previsione si applica agli intermediari finanziari del Gruppo in coerenza con quanto previsto nei precedenti paragrafi per la Capogruppo e le Banche Affiliate, in quanto compatibile.

4.2. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2391, COD. CIV., 53, TUB E 48 COMMA 2, STATUTO TIPO

4.2.1. PREVISIONE NORMATIVA

Ai sensi dell'art. 2391, cod. civ., l'amministratore *"deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata"*.

Per "interesse" deve intendersi qualunque utilità, attuale o potenziale ed anche di natura non strettamente patrimoniale, che l'amministratore possa trarre dalla deliberazione della società. Ai fini dell'art. 2391, cod. civ., rileva l'interesse dell'amministratore non solo quando lo stesso sia in conflitto con l'interesse sociale ma anche quando l'interesse sia neutro o addirittura conforme.

La violazione comporta le sanzioni penali previste dall'art. 2629-bis, cod. civ., per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal primo comma dell'art. 2391, cod. civ., quando dalla violazione derivino danni alla società o a terzi.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 48 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale per le erogazioni di credito, nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi inclusi gli atti di

compravendita che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono rapporti di natura professionale con questi ultimi.

Infine, **l'art. 53, comma 4, TUB**, prevede che – fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, cod. civ. – gli amministratori debbano astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

La violazione di tale obbligo è sanzionata in via amministrativa a norma dell'art. 144-sexies, TUB.

4.2.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

Le previsioni del presente paragrafo riguardano pertanto:

- **dal punto di vista soggettivo**, gli amministratori delle Società del Gruppo e, nei limiti del richiamato articolo 48.2 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate, i sindaci delle stesse;
- **dal punto di vista oggettivo**, ogni operazione e decisione rispetto alla quale l'amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi. In tali fattispecie, rientrano quanto meno le operazioni concluse con:
 - i. soggetti che presentano stretti legami (come definiti nella nota 10) con un Esponente e le società o imprese da questi controllate (o partecipate in misura superiore al 25% del capitale sociale);
 - ii. le società nelle quali un Esponente ha una carica di amministrazione o controllo o Alta Direzione;
 - iii. le società nelle quali un Esponente possiede partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale;
 - iv. terzi con cui un Esponente sia vincolato da un rapporto di associazione professionale;
 - v. terzi legati ad un Esponente da uno o più rapporti di debito/credito significativo, (di seguito i "soggetti rilevanti").

Per i sindaci, rilevano le operazioni e le obbligazioni di cui al citato articolo 48.2 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate.

Tali situazioni devono essere valutate caso per caso dall'amministratore, al fine di valutare la natura di interesse concorrente o confliggente, con conseguente obbligo di astensione ex art. 53, TUB per gli amministratori di Capogruppo e delle Banche Affiliate.

Con particolare riferimento alle relazioni sussistenti all'interno del Gruppo, di seguito si illustrano le principali situazioni in cui può manifestarsi un interesse, con evidenza, per ciascuna, della tipologia degli interessi coinvolti e del momento di valutazione.

TIPOLOGIA DI INTERESSE	PERIODO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
Personale	Nel corso del mandato	L'amministratore ha stretti legami personali ¹⁰ con un componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di gestione o di controllo o dell'Alta Direzione della Capogruppo o Società del Gruppo.
		L'amministratore è parte o ha interesse in un procedimento giudiziario contro la Capogruppo o Società del Gruppo, instaurato dallo stesso personalmente o da altri soggetti rilevanti.
Professionale	Nel corso del mandato o nel corso degli ultimi due anni	L'amministratore o uno dei soggetti rilevanti intrattiene una relazione commerciale significativa ¹¹ con la Capogruppo o Società del Gruppo.
		L'amministratore o uno dei soggetti rilevanti intrattiene una significativa relazione professionale, di collaborazione, di consulenza, o di prestazione d'opera retribuita ¹² avente ad oggetto l'esecuzione di attività di supporto o ausiliarie nei confronti della Capogruppo o Società del Gruppo.
Finanziario	Nel corso del mandato	L'amministratore o uno dei soggetti rilevanti detiene un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Capogruppo o Società del Gruppo ¹³ .

¹⁰ Per stretti legami personali si intende: coniuge, figlio, genitore, persona unita da unione civile, convivente *more uxorio*, convivente, o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora.

¹¹ La significatività dell'interesse commerciale dipende dall'entità del valore finanziario che questo rappresenta per l'attività dell'amministratore o degli altri soggetti rilevanti. Fatta salva una verifica caso per caso dell'effettiva significatività, essa può presumersi per un valore annuo pari o superiore a Euro [25.000,00]. Resta fermo quanto previsto dall'art. 37.7 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate.

¹² La significatività dipende dall'entità della retribuzione e dal valore finanziario che questo rappresenta per l'attività dell'amministratore o degli altri soggetti rilevanti. Fatta salva una verifica caso per caso dell'effettiva significatività, essa può presumersi per un valore annuo pari o superiore a Euro [25.000,00]. Cfr. anche la Nota precedente.

¹³ Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'amministratore o degli altri soggetti rilevanti. Fatta salva una verifica caso per caso.

Politico	Nel corso del mandato o nel corso degli ultimi due anni	L'amministratore o uno dei soggetti rilevanti ricopre una posizione di alta influenza politica ¹⁴ rilevante ai fini di decisioni che hanno impatto su Capogruppo o Società del Gruppo.
-----------------	---	---

Le fattispecie sopra individuate non esauriscono le situazioni rilevanti ai fini della normativa sugli interessi degli amministratori, la cui applicabilità andrà pertanto verificata caso per caso.

Resta inteso che qualora l'esistenza di una o più tipologie di interesse comporti l'applicazione di misure previste negli Statuti della Capogruppo o delle Società del Gruppo (tra cui quelle in tema di ineleggibilità e decadenza e di requisiti degli esponenti aziendali, al punto da incidere sull'idoneità dei soggetti interessati all'assunzione della carica) e/o in regolamenti o *policy* di Gruppo (che vietino l'operazione), tali misure prevalgono rispetto a quanto disciplinato nel presente Regolamento.

4.2.3. MONITORAGGIO

La banca è tenuta a tenere traccia delle dichiarazioni degli esponenti rese ai sensi della normativa in esame, che devono essere debitamente trascritte nel verbale della seduta di riferimento. Tale verbalizzazione deve consentire il monitoraggio *ex post* delle fattispecie rispetto alle quali è stata valutata la situazione di interesse rilevante ai fini dell'art. 2391 c.c., ovvero ai sensi e nei limiti di Statuto per i componenti del Collegio Sindacale.

Sempre con finalità di monitoraggio, è istituito, per la Capogruppo e le Banche Affiliate, il "**Registro dei collegati ai sensi dell'art. 2391 c.c.**" (denominato anche solo "**Registro 2391**"). Trattasi di un Registro individuale che ogni Banca è tenuta ad alimentare sulla base delle segnalazioni degli esponenti, nel rispetto delle norme operative tempo per tempo vigenti.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personale l'annotazione, sia nel verbale che nel Registro, dovrà essere limitata ai dati dichiarati dall'esponente, necessari

caso dell'effettiva significatività, essa può presumersi per un valore pari o superiore a Euro 200.000,00.

¹⁴ Per "alta influenza" politica a ogni livello si intende: locale (il sindaco e membri della giunta comunale) e regionale (membri della giunta regionale) o nazionale (esponenti del governo e del parlamento). Resta fermo quanto previsto dall'art. 34.4 lettera f) dello Statuto tipo delle Banche Affiliate.

all'individuazione dell'operazione e, limitatamente al verbale, degli ulteriori elementi richiesti dal disposto normativo (natura, termini, origine e portata dell'interesse).

4.2.4. LA PROCEDURA DELIBERATIVA

Nei casi di interesse ex art. 2391 c.c., l'amministratore deve fornire informativa agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone **la natura, i termini, l'origine e la portata**. Tali informazioni devono risultare in modo esplicito nella delibera. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione con riferimento alla fattispecie concreta.

Con riferimento agli amministratori della Capogruppo e delle Banche Affiliate, inoltre, il d. lgs. 72/2015 ha introdotto l'**obbligo di astensione** degli amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto. In particolare, l'art. 53, comma 4, TUB, prevede che – fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, cod. civ. – gli amministratori debbano astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. La violazione di tale obbligo è sanzionata in via amministrativa a norma dell'art. 144-sexies, TUB.

Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse. In caso di delega ad un organo collegiale (Comitato Esecutivo), la competenza può rimanere in capo all'organo delegato, nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 2391 c.c. e 53, comma 4, TUB. L'organo delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso – a causa dell'eventuale astensione di più amministratori interessati – non sia in condizioni di esprimere la maggioranza dei voti richiesti.

4.3. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE PECULIARI DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo situazioni particolari di interesse possono derivare dalla coincidenza di carica tra amministratori di Capogruppo e amministratori o membri dell'Alta Direzione delle Banche Affiliate. È infatti previsto per legge, all'art. 37-bis c. 2-bis, TUB, che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo

aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.

Alla luce di tale previsione, il Gruppo adotta procedure e presidi differenziati a seconda che tali amministratori siano chiamati a deliberare su:

- **decisioni cd. di portata generale**, ovvero afferenti la generalità delle Banche Affiliate o altre Società del Gruppo (es. policy, regolamenti, documenti di coordinamento, linee guida, delibere quadro, contratti di prestazione di servizi o di distribuzione standardizzati, linee interpretative e di indirizzo generale);
- **decisioni cd. di portata specifica**, ovvero concernenti le singole Banche Affiliate o altre Società del Gruppo (es. Direttive¹⁵, Provvedimenti Autorizzativi¹⁶, Poteri di Intervento¹⁷, Poteri Sanzionatori¹⁸, Sostegno Intra-gruppo, potere di esclusione; contratti di prestazione di servizi o di distribuzione non standardizzati; finanziamenti, deliberazioni connesse a posizioni di credito deteriorate, cambiamenti di status, relative a clienti comuni; operazioni di finanziamenti in pool).

Presidi analoghi, in quanto compatibili con il diverso ruolo (es. consultivo o di proposta), sono assunti per tutti gli Esponenti con pluralità di carica anche nell'ambito dei Comitati endoconsiliari e del Collegio Sindacale.

4.3.1. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLA CAPOGRUPPO

4.3.1.1. DECISIONI DI PORTATA GENERALE

Per tutte le decisioni di portata generale, al momento della nomina viene dato atto della **non significatività dell'interesse** in ragione delle caratteristiche proprie del Gruppo Bancario Cooperativo definite dalla legislazione speciale. Qualora, comunque, con riferimento a una specifica deliberazione il singolo amministratore ritenga di essere portatore di un interesse significativo, dovranno essere adottate le relative procedure.

¹⁵ **Direttive**: ha il significato di cui all'art. 8 del Contratto di Coesione.

¹⁶ **Provvedimenti Autorizzativi**: ha il significato di cui all'art. 8 del Contratto di Coesione

¹⁷ **Poteri di Intervento**: ha il significato di cui all'art. 26 del Contratto di Coesione

¹⁸ **Poteri Sanzionatori**: ha il significato di cui all'art. 27 del Contratto di Coesione

Una particolare fattispecie di decisione di portata generale riguarda l'approvazione di eventuali modifiche alla Normativa interna di Gruppo in tema di Modello Risk Based ovvero alla Normativa Interna di Gruppo in tema di metodologia del sistema di *cross-guarantee*.

Qualsiasi proposta di modifica alla citata regolamentazione è preceduta dalla formulazione del parere del Comitato Rischi della Capogruppo, sentite le Funzioni Aziendali di Controllo.

Inoltre, l'approvazione potrà avvenire solo qualora la maggioranza degli amministratori indipendenti esprima voto favorevole.

4.3.1.2. DECISIONI DI PORTATA SPECIFICA

Per le decisioni di portata specifica, trova applicazione l'articolo 2391 cod. civ. pertanto l'amministratore o gli amministratori interessati prima dell'assunzione della decisione ne danno informativa ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

In ottica prudenziale, l'amministratore interessato è chiamato ad astenersi in ogni caso dal voto e non può essere investito dei compiti attinenti all'esecuzione della decisione.

Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse. In caso di delega ad un organo collegiale (Comitato Esecutivo), la competenza può rimanere in capo all'organo delegato, nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 2391 c.c. e 53, comma 4, TUB. L'organo delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso – a causa dell'eventuale astensione di più amministratori interessati – non sia in condizioni di esprimere la maggioranza dei voti richiesti.

Rimangono ferme le ulteriori procedure previste nel Contratto di Coesione e nei Regolamenti interni su particolari categorie di decisioni.

4.3.2. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE BANCHE

Con riferimento agli Esponenti delle Banche Affiliate portatori di un interesse rilevante, riconducibile ad una delle situazioni descritte nel presente paragrafo, ove chiamati a partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, trovano applicazione le previsioni di seguito indicate.

4.3.2.1. DECISIONI DI PORTATA GENERALE

Per tutte le decisioni di portata generale, al momento della nomina (ovvero alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva) viene dato atto della non significatività dell'interesse in ragione delle caratteristiche proprie del Gruppo Bancario Cooperativo definite dalla legislazione speciale.

Qualora in relazione ad una singola decisione, da valutarsi caso per caso, comunque l'Esponente della Banca Affiliata ritenga di essere portatore di un interesse significativo, si applica quanto previsto al paragrafo 4.2.4. In tal caso, se l'Esponente della Banca Affiliata è delegato in merito all'approvazione o all'esecuzione della delibera, lo stesso deve astenersi dalla decisione ed investire il Consiglio di Amministrazione.

4.3.2.2. DECISIONI DI PORTATA SPECIFICA

Per le decisioni di portata specifica, trova applicazione l'articolo 2391 cod. civ. pertanto l'amministratore o gli amministratori interessati prima dell'assunzione della decisione ne danno informativa e la relativa deliberazione è assunta ai sensi del paragrafo 4.2.4.

Nei casi di interesse in conflitto, l'amministratore interessato altresì si astiene dal voto. In tal caso, non può essere investito dei compiti attinenti all'esecuzione della decisione.

4.3.3. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE FATTISPECIE NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO DIVERSE DALLE BANCHE AFFILIATE

Con particolare riferimento alle situazioni che possono emergere nel Consiglio di Amministrazione (o organo con funzioni equivalenti) di una o più Società del Gruppo, diverse dalle Banche Affiliate, relativamente a decisioni di portata generale, si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 4.3.2.1.

Nelle ipotesi di decisioni di portata specifica, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società del Gruppo (diversa dalle Banche Affiliate).

Nelle ipotesi in cui si verifichi un interesse in conflitto, l'Esponente si astiene dal deliberare. L'Esponente, nei casi in cui è tenuto ad astenersi, non può altresì essere investito dei compiti attinenti all'esecuzione della decisione.

5. Presidi di controllo

Il Gruppo adotta le seguenti misure generali di prevenzione rispetto al verificarsi di conflitti di interessi rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- i. gli Statuti della Capogruppo e delle Banche Affiliate prevedono requisiti di indipendenza ulteriori rispetto ai requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ii. il rispetto dei requisiti di indipendenza di giudizio da parte degli amministratori è assicurato attraverso la sottoposizione dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione a una valutazione in sede di assunzione della carica ed ad un periodico processo di autovalutazione disciplinato nell'ambito della Normativa interna che disciplina il processo di autovalutazione degli organi sociali;
- iii. gli Statuti della Capogruppo e delle Banche Affiliate contengono ulteriori divieti e misure di prevenzione rispetto a specifiche operazioni compiute con esponenti o soggetti agli stessi riconducibili e indicano le limitazioni da adottare per la gestione di tali fattispecie;
- iv. la Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati prevede degli ulteriori presidi con riferimento alle operazioni poste in essere da dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle parti correlate, nelle quali gli stessi possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

5.1. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAL PPR E DAI MEMBRI DELLA DIREZIONE GENERALE

5.1.1. PREVISIONE NORMATIVA

Come previsto dalla Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con Soggetti Collegati¹⁹, posto che potenziali rischi di conflitti di interessi, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, collocati a diversi livelli gerarchico-funzionali, ciascuna Società del Gruppo Bancario è tenuta a presidiare le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori

¹⁹ Si rimanda a quanto previsto dalla Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con Soggetti Collegati in tema di "Altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interessi"

aziendali, diversi dalle Parti Correlate, possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

5.1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

Dal punto di vista soggettivo, il Gruppo identifica il perimetro di soggetti da prendere in considerazione a questi fini con il cd. "personale più rilevante" (di seguito anche "PPR") individuato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. A corredo di quanto disciplinato dalla Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati si ritiene opportuno che i presidi previsti dalla normativa in parola siano estesi anche ai membri della Direzione Generale (Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Condirettore), che siano già identificati come Parti Correlate ai sensi della relativa disciplina: ciò al fine di garantire che anche tali soggetti siano sottoposti all'obbligo di astenersi dal deliberare un'operazione rispetto alla quale si configuri un interesse in conflitto.

Dal punto di vista oggettivo, il Gruppo è tenuto a presidiare tutte le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle Parti Correlate, possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

5.1.3. MAPPATURA PREVENTIVA E MONITORAGGIO

A tal fine, è istituito nel sistema informativo **Registro collegati Personale più Rilevante** (denominato anche solo "Registro PPR"), utilizzato per censire i soggetti identificati come personale più rilevante ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione²⁰.

5.1.4. PRESIDI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CAPO AL PPR

Si rimanda a quanto previsto dalla Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con Soggetti Collegati i cui presidi si intendono estesi ai membri della Direzione Generale:

²⁰ A livello procedurale, il Registro permette, qualora opportunamente valorizzato, di avere evidenza delle operazioni svolte in ambito fidi o in ambito condizioni direttamente con il soggetto rientrante nel PPR.

Per tutte le altre operazioni potenzialmente prese in considerazione dalla normativa in parola (come, ad esempio, nel caso di operazioni riferite a soggetti connessi al PPR), fermo restando il dovere di informativa al livello gerarchico superiore, il Registro non potrà pertanto fornire uno strumento di supporto ai fini della rilevazione dell'operazione e la responsabilità di segnalare il conflitto di interesse resta in capo esclusivamente al soggetto identificato come PPR.

- i soggetti rientranti nel perimetro sopra identificato sono tenuti a dichiarare le situazioni di interesse nelle operazioni al livello gerarchico superiore tramite le modalità individuate in specifiche Procedure operative tempo per tempo adottate a corredo della Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati.
- qualora il soggetto in conflitto di interesse abbia potere deliberativo o autorizzativo dell'operazione, si prevede l'attribuzione della competenza al livello gerarchico superiore²¹.

6. Allegati

Allegato 1: POTERI DELEGATI

Allegato 2: FLUSSI INFORMATIVI

²¹ Nel caso il conflitto di interesse sia in capo al Direttore Generale, la competenza deliberativa dovrà essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO 1: POTERI DELEGATI

REGOLAMENTO DI GRUPPO per la gestione dei conflitti di interesse

Approvato dal Consiglio di Amministrazione: 08/09/2022

Owner: Direzione Affari Societari e Partecipazioni

SCHEMA DEI POTERI DELEGATI

Ambito	Dettaglio deleghe	Limiti deleghe	Ulteriori limitazioni / specifiche	Capitolo / Paragrafo
<p>Delibera sulle operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 136 TUB e 48 Statuto Tipo.</p>	<p>Facoltà deliberative su operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti di Esponenti della Capogruppo o di una Banca Affiliata. (fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB e 48 Statuto Tipo).</p>	<p>La possibilità di esercitare tale delega deve essere circostanziata relativamente al tipo, importo e caratteristiche dell'operazione delegata ed assunta in relazione al singolo soggetto interessato.</p>	-	4.1.4
<p>Delibera sulle operazioni rientranti nelle nell'ambito di applicazione degli art. 2391 cod. civ., 53 TUB e 48, Statuto Tipo</p>	<p>Facoltà deliberative sulle operazioni rientranti nelle nell'ambito di applicazione degli artt. 2391, cod. civ., 53, TUB e 48, Statuto Tipo</p>	<p>Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse. In caso di delega ad un organo collegiale (Comitato Esecutivo), la competenza può rimanere in capo all'organo delegato, nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 2391 c.c. e 53, comma 4, TUB. L'organo delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso – a causa dell'eventuale astensione di più amministratori interessati – non sia in condizioni di esprimere la maggioranza dei voti richiesti.</p>	-	4.2.4

ALLEGATO 2: FLUSSI INFORMATIVI

REGOLAMENTO DI GRUPPO per la gestione dei conflitti di interesse

Approvato dal Consiglio di Amministrazione: 08/09/2022

Owner: Direzione Affari Societari e Partecipazioni

FLUSSI INFORMATIVI

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo ²²	Capitolo / Paragrafo
Informativa circa gli interessi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2391 cod. civ.	L'amministratore è tenuto a dichiarare, agli altri amministratori e al collegio sindacale, ogni interesse come definito dall'art. 2391 cod. civ. che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.	Ad evento	Esponente interessato	Consiglio di Amministrazione o relativo organo delegato / Collegio Sindacale	I	4.2.1 e 4.2.4
Rendicontazione al Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo in delega all'iter deliberativo ordinario previsto per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB e 48 Statuto Tipo	Qualora tali operazioni siano deliberate da un organo delegato (Comitato Esecutivo), delle decisioni assunte in esercizio della delega deve essere data appropriata e tempestiva rendicontazione al Consiglio di Amministrazione, possibilmente in occasione della prima seduta utile.	Ad evento	Comitato Esecutivo	Consiglio di Amministrazione	I	4.1.4

²² Legenda:

- "I" o "Informativo": il destinatario è informato del flusso;
- "P": il destinatario deve esprimere le proprie valutazioni in merito al flusso trasmesso;
- "A" o "Autorizzativo": il destinatario assume le proprie decisioni approvando i contenuti del flusso.